

# CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Art. 1 - Disposizioni di carattere ger	nerale
--	--------

- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Regali ed altre utilità
- Art. 4 Collaborazioni esterne
- Art. 5 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
- Art. 6 Obbligo di astensione
- Art. 7 Prevenzione della corruzione
- Art. 8 Trasparenza e tracciabilità
- Art. 9 Comportamento nei rapporti privati
- Art. 10 Comportamento in servizio
- Art. 11 Rapporti con il pubblico e reclami
- Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 13 Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 14 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 15 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice
- Art. 16 Norma transitoria
- Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

### Disposizioni di carattere generale

- 1. Ai dipendenti della Provincia di Venezia, di seguito Provincia, si applicano i principi e le disposizioni del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", di seguito "Codice generale".
- 2. Il presente Codice di comportamento, di seguito "Codice", integra e specifica le previsioni del Codice generale.
- 3. I contratti individuali di lavoro dei dipendenti sono integrati con l'espressa previsione dell'obbligo di rispettare i principi e le disposizioni del Codice generale e del presente Codice.
- 4. I regolamenti e gli atti di indirizzo emanati dagli organi della Provincia vengono applicati tenuto conto delle disposizioni del Codice generale e del presente Codice.

#### Art. 2

### Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente Codice si estendono, in quanto compatibili, come previsto dall'art. 2, comma 3, del Codice generale, ai seguenti soggetti:
  - i. collaboratori o consulenti della Provincia, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
  - ii. titolari di organi di supporto e controllo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli amministratori di cui al Titolo II, Capo VIII del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - iii. collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, servizi e che realizzano opere in favore della Provincia.
- 2. Salvo per quelli di competenza dell'economo provinciale, nei contratti da stipulare con i soggetti di cui al comma 1, lettere i., ii. e iii., sono inserite:
  - i. la dichiarazione del soggetto contraente di avere preso visione del Codice generale e del presente Codice;
  - ii. la facoltà della Provincia di risolvere il contratto o di dichiarare la decadenza del rapporto in caso di violazioni del Codice generale o del presente Codice, previa contestazione scritta della norma violata ed assegnazione del termine di dieci giorni per le eventuali osservazioni.
- 3. Le norme del Codice generale e del presente Codice costituiscono riferimento per l'elaborazione dei codici di comportamento da parte dei soggetti controllati o partecipati, da prescrivere nell'ambito degli atti di indirizzo e regolazione spettanti alla Provincia in quanto Ente controllante o partecipante.

#### Art. 3

### Regali ed altre utilità

- 1. Il dipendente della Provincia non sollecita né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neppure se di modico valore e se effettuati occasionalmente, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini.
- 2. I dipendenti non accettano, altresì, inviti conviviali da affidatari di lavori, servizi e forniture disposti dagli uffici di appartenenza nell'ultimo biennio o da soggetti beneficiari, autorizzati o controllati dall'ufficio di appartenenza nell'ultimo biennio.

#### Collaborazioni esterne

- 1. I dipendenti non accettano incarichi di collaborazione di qualsiasi tipo, anche gratuiti, da soggetti privati interessati, cointeressati o contro interessati, nel biennio precedente, in provvedimenti istruiti, emanati od eseguiti nell'ambito dell'ufficio di appartenenza per i quali abbiano avuto un interesse economico significativo.
- 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1, gli incarichi nell'interesse, anche indiretto, della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, la preventiva autorizzazione è rilasciata nei termini e modi previsti dalla legge nel regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.
- 3. La sussistenza o meno dei rapporti di collaborazione di cui all'art 6, 1 comma, del Codice generale è richiesta dal dirigente con l'atto di assegnazione del dipendente all'ufficio, la cui efficacia è condizionata al ricevimento di riscontro sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 4. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo vanno contestualmente consegnate al responsabile della prevenzione della corruzione.

#### Art. 5

### Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 del Codice generale, il dipendente comunica per iscritto al dirigente di riferimento, entro 7 giorni dall'adesione, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni potenzialmente interessate, cointeressate o controinteressate rispetto alle tipologie di provvedimenti istruiti, emanati od eseguiti nell'ambito dell'ufficio di appartenenza.
- 2. Il dirigente, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 1, individua con atto organizzativo le misure e le cautele da adottare per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno contestualmente inviate anche al responsabile della prevenzione della corruzione.

#### Art. 6

### Obbligo di astensione in situazioni di conflitto o coinvolgimento di interessi

- 1. Il dipendente si astiene dall'assumere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni, nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste all'art 6, comma 2 e all'art. 7 del Codice generale. In tali casi il dipendente ne dà immediata comunicazione al dirigente di riferimento.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1 è inoltrata in forma scritta e corredata dalle relative motivazioni al dirigente del servizio di appartenenza non appena le ragioni dell'astensione siano conosciute o conoscibili, in base all'ordinaria diligenza, dal dipendente interessato.
- 3. Sull'astensione decide per iscritto, nel minor tempo possibile e comunque tenuto conto dei tempi per la conclusione del relativo procedimento, il dirigente dell'ufficio di appartenenza.
- 4. Le comunicazioni e le decisioni di cui al presente articolo sono trasmesse in copia al responsabile della prevenzione della corruzione.

#### Art. 7

### Prevenzione della corruzione

1. I dipendenti rispettano le prescrizioni e collaborano alla realizzazione delle misure contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione della Provincia, che sono tenuti a conoscere, anche attraverso l'obbligatoria partecipazione alle iniziative di formazione.

- 2. Il dipendente, a prescindere dalle incombenze cui è adibito nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, fornisce al responsabile della prevenzione della corruzione, nei termini assegnati, le informazioni ed i documenti richiesti. A tal fine è tenuto alla riservatezza cui viene vincolato dal medesimo responsabile della prevenzione della corruzione anche nei confronti del proprio superiore.
- 3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il dipendente segnala al responsabile della prevenzione della corruzione presunti illeciti nell'amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza, esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica allo scopo dedicata, con accesso riservato al solo responsabile della prevenzione della corruzione ed ai suoi collaboratori formalmente incaricati.
- 4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e i suoi collaboratori rispettano, nei limiti di legge, l'anonimato dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di cui al presente articolo.

### Trasparenza e tracciabilità

- 1. Il dipendente rispetta le norme e le misure stabilite dalla legge, o in virtù di legge, per la trasparenza degli atti e dei comportamenti nella pubblica amministrazione.
- 2. Il dipendente rispetta le prescrizioni e collabora nell'assicurare la realizzazione delle misure contenute nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato dalla Provincia, che è tenuto a conoscere.
- 3. Il dipendente, a prescindere dalle incombenze cui è adibito nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, fornisce al responsabile della trasparenza, nei termini assegnati, tutte le informazioni ed i dati richiesti.
- 4. I dipendenti assicurano la tracciabilità dei processi decisionali adottati mediante adeguato supporto documentale che ne consenta, in ogni caso, la replicabilità.

### Art. 9

### Comportamento nei rapporti privati

- 1. Nei rapporti privati, il dipendente è vincolato al rispetto di quanto previsto all'art. 10 del Codice generale.
- 2. Ove il dipendente, fuori dal contesto lavorativo, tenga comportamenti che, pur senza condurre a responsabilità penali, civili od amministrative, siano potenzialmente lesivi dell'affidamento dei cittadini circa il corretto ed imparziale svolgimento delle pubbliche funzioni che gli sono state attribuite, il dirigente, previo contraddittorio e con il consenso dell'interessato, valuta l'opportunità di una sua assegnazione a diverse funzioni o a diverso ufficio con mansioni equivalenti.
- 3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, degli obblighi di cui al comma 1, il dipendente:
  - i. non deve avvalersi del proprio ruolo nell'Ente ai fini di ottenere vantaggi, facilitazioni ed utilità di qualunque natura;
  - ii. non accetta facilitazioni, vantaggi, gratuità di prestazioni, tessere di libero ingresso ed utilità in senso generale che vengano proposte in dipendenza della qualità di lavoratore dell'Ente e non replicabili per la generalità dei cittadini;
  - iii.non accetta proposte di ospitalità, di convivio, inviti ad occasioni sociali private basate sulla circostanza dell'appartenenza all'organizzazione dell'Ente;
  - iv. non tratta, in occasioni sociali di qualunque natura, dei contesti specifici della propria funzione o di singoli procedimenti o processi nei quali sia coinvolto, in particolare con chi ha interesse a tale procedimento o processo;

v. non assicura, fatte salve più gravi ipotesi, un proprio interessamento ai fini della conclusione di un procedimento o processo con un determinato esito.

#### **Art. 10**

### Comportamento in servizio

- 1. Il dipendente è tenuto al comportamento in servizio prescritto dall'art. 11 del Codice generale. In tale ambito, ciascun dirigente dispone, con cadenza almeno annuale, anche a mezzo dell'apposito ufficio provinciale ispettivo, verifiche circa il corretto utilizzo:
  - i. dei permessi di astensione dal lavoro;
  - ii. del sistema di rilevazione automatica delle presenze;
  - iii. dei beni e del materiale in dotazione o custodia.
- 2. Gli esiti delle verifiche di cui al comma 1, sono pubblicati a cura del responsabile della trasparenza sul sito internet nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 11**

### Rapporti con il pubblico e reclami

- 1. Il dipendente è tenuto al comportamento con il pubblico prescritto dall'art. 12 del Codice generale. In tale ambito, ciascun dirigente dispone, con cadenza almeno annuale, anche a mezzo dell'ufficio provinciale ispettivo, verifiche a campione circa:
  - i. il rispetto dell'obbligo di riconoscimento attraverso l'esposizione in modo visibile del proprio supporto identificativo;
  - ii. il rispetto dell'obbligo di fornire, nei tempi e con le modalità prestabiliti, adeguate risposte alle richieste di informazioni connesse a procedimenti avviati ad istanza di parte, ai reclami ed alle segnalazioni di disservizio;
  - iii. il rispetto dell'ordine cronologico o delle altre prestabilite priorità di trattazione delle pratiche.
- 2. Gli esiti delle verifiche di cui al comma 1, sono pubblicati a cura del responsabile della trasparenza sul sito internet dell'ente nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".
- 3. I reclami e le segnalazioni di disservizio sono registrati al protocollo dell'Ente. Fermi restando i termini previsti da leggi, regolamenti o carte dei servizi, il dipendente riscontra i reclami e le segnalazioni di disservizio entro il termine di cinque giorni dalla ricezione, utilizzando, ove possibile, la posta elettronica.
- 4. I dipendenti rilasciano comunicati o dichiarazioni pubbliche agli organi di informazione solo nei casi in cui il relativo contenuto sia stato concordato con il Presidente, l'Assessore di riferimento od i relativi uffici di staff.
- 5. I dipendenti addetti a servizio di sportello a contatto con il pubblico:
  - i. assicurano la puntuale apertura dello sportello negli orari prestabiliti;
  - ii. dimostrano la necessaria flessibilità nella gestione del servizio, ricevendo, ove possibile, anche le persone in attesa prima della chiusura;
  - iii. provvedono ad indirizzare il cittadino al fine della risoluzione della questione posta, anche qualora non di loro competenza formale;
  - iv. si astengono dal discutere con il pubblico proprie opinioni personali relative all'Ente ovvero alle modalità di erogazione del servizio.
- 6. Il dipendente è tenuto a rispettare gli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi dell'Ente.

# Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti

- 1. I dirigenti della Provincia, compresi quelli di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
- i. comunicano al Presidente della Provincia, entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico, le partecipazioni azionarie, gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la relativa funzione pubblica e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. La resa di tale dichiarazione ed il suo rinnovo annuale, sino alla scadenza, costituisce condizione di efficacia del relativo incarico;
- ii. comunicano all'amministrazione, entro 10 gg dal conferimento dell'incarico e nel corso dei successivi esercizi, compreso quello di scadenza, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale ed i propri redditi come da dichiarazioni previste dalla legge. L'inosservanza di tale obbligo costituisce comportamento sanzionabile sotto l'aspetto disciplinare;
- iii. dispongono, su modello predisposto dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali N.D.V.- indagini sul benessere organizzativo all'interno dei propri uffici e servizi, con particolare riferimento all'equilibrio di genere e nella ripartizione dei carichi di lavoro, i cui esiti sono pubblicati a cura del responsabile della trasparenza sul sito internet nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "personale";
- iv. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il dirigente trasmette un report contenente i reclami, le segnalazioni ricevute e le relative risposte, al direttore generale, se questa figura è presente nell'Ente, ovvero al segretario generale.
- 2. Il dirigente che cura gli affari del personale verifica annualmente, a campione, anche avvalendosi dell'ufficio ispettivo, il rispetto delle disposizioni del Codice generale e del presente Codice in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e fornisce apposita relazione da pubblicarsi a cura del responsabile della trasparenza sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "personale".
- 3. Nell'applicazione e rispetto delle norme del Codice generale e del presente Codice, i dirigenti rispondono al direttore generale.
- 4. Le disposizioni del Codice generale e del presente Codice si applicano anche al segretario generale ed al direttore generale, i quali, ove personalmente interessati, saranno di reciproco riferimento o sostituzione. Ove manchi o non sia nominato il direttore generale, alle relative incombenze provvede il segretario generale, il quale, ove sia personalmente interessato, sarà sostituto dal vice segretario.
- 5. I dirigenti verificano il rispetto degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi dell'Ente.

# Art. 13 Contratti ed altri atti negoziali.

- 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Provincia, i dipendenti rispettano le disposizioni dell'art. 14 del Codice generale, tenuto conto che:
  - i. il divieto previsto nel primo periodo del secondo comma dell'art. 14 del Codice generale, comprende la sottoscrizione della lettera di invito, la partecipazione alla commissione di gara e di verifica di congruità dell'offerta, l'accertamento dei requisiti e l'aggiudicazione e la sottoscrizione dei relativi contratti per conto dell'amministrazione;
- ii. l'astensione prevista nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 14 del Codice generale comprende la partecipazione all'esecuzione dei relativi contratti attraverso la progettazione e l'approvazione di varianti, proroghe e la stipula dei relativi atti aggiuntivi; comprende altresì l'assunzione della qualità di responsabile unico del procedimento, di incaricato del relativo supporto tecnico-amministrativo, di direttore lavori, collaudatore, coordinatore della sicurezza, arbitro, nonché la nomina e la liquidazione del corrispettivo

- dovuto alle predette figure; comprende infine la resa, in merito, di pareri, nulla osta od autorizzazioni;
- iii. l'informativa prevista al terzo comma dell'art. 14 del Codice generale è dovuta al verificarsi delle situazioni di cui ai precedenti punti i. e ii..
- 2. Il verbale e le informative rispettivamente previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del Codice generale sono inviati al dirigente di riferimento ed al responsabile della prevenzione della corruzione non appena le relative circostanze siano conosciute o conoscibili, in base all'ordinaria diligenza, dal dipendente interessato. Il dirigente di riferimento assume le eventuali conseguenti decisioni organizzative entro i successivi sette giorni, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

# Vigilanza, monitoraggio e attività formative

- 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del Codice generale e del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e l'ufficio per i procedimenti disciplinari U.P.D.
- 2. L'U.P.D. assiste il responsabile della prevenzione della corruzione nell'aggiornamento del presente Codice tramite la costituzione di apposita raccolta contenente le segnalazioni, l'accertamento e la sanzione od archiviazione delle condotte illecite.
- 3. Sulla base dei dati messi a disposizione dall'U.P.D., il responsabile della prevenzione della corruzione assicura il monitoraggio annuale dell'attuazione del presente Codice all'Autorità nazionale anticorruzione e li fa pubblicare sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti corruzione".
- 4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice generale e del presente Codice attraverso il piano annuale di formazione del personale.

#### **Art. 15**

### Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

- 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e dà luogo a responsabilità disciplinare nei modi ed alle condizioni richiamate all'art. 16 del Codice generale e nell'allegata Tabella 1.
- 2. La violazione degli obblighi previsti dal Codice generale e dal presente Codice è rilevante ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal personale, anche dirigente.

#### **Art. 16**

#### Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la sussistenza dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 4, comma 3 e l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni di cui all'art. 5 comma 1, sono comunicati dal dipendente entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Codice.

#### Art. 17

## Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente Codice è pubblicato sul sito internet della Provincia, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "personale".

- 2. La consegna del presente Codice ai dipendenti della Provincia è effettuata mediante e-mail alla casella di posta elettronica a ciascuno assegnata, con obbligo di fornire ricevuta di avvenuta ricezione.
- 3. La pubblicazione del presente Codice e la sua consegna ai dipendenti della Provincia ed agli altri soggetti terzi per i quali sia prevista, viene effettuata, al fine di facilitarne la lettura e conoscenza integrata, mediante formato, elettronico o cartaceo, che rechi in allegato anche le disposizioni del Codice generale.